DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1989

recante modifica della decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE del Consiglio

(89/576/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, e dell'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata, su proposta della Commissione, se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

considerando che con decisione 78/476/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 88/574/CEE [5], il Consiglio ha constatato l'equivalenza di tali controlli per vari paesi terzi;

considerando che, tenuto conto del fatto che per altri paesi terzi le informazioni disponibili non hanno ancora permesso di accertare tale equivalenza, ed al fine altresì di non perturbare le correnti di scambio tradizionali di taluni Stati membri, la Commissione ha provveduto, con decisione 81/888/CEE [6], modificata da ultimo dalla decisione 88/480/CEE [7], a prorogare fino al 30 giugno 1990, per taluni paesi terzi, i termini entro i quali gli Stati membri possono prendere decisioni relativamente ai controlli delle selezioni conservatrici previsti all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2 della direttiva 70/458/CEE; che essa ha tuttavia limitato questa proroga alle varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1988 o la cui domanda d'iscrizione sia stata presentata prima di tale scadenza nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione;

considerando che i dati attualmente disponibili non hanno invece ancora reso possibile la constatazione di equivalenza nel settore delle specie agricole e orticole per quanto concerne la Svizzera, né nel settore delle specie agricole per quanto concerne la Finlandia e il Giappone, né nel settore delle specie orticole per quanto concerne l'Ungheria, la Repubblica di Corea e Taiwan;

considerando che, per i motivi sopra citati, i termini previsti all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2 della direttiva 70/458/CEE devono essere prorogati ancora una volta, alle stesse condizioni, per quando riguarda i summenzionati paesi terzi; che tale proroga deve essere limitata alle varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1990 o la cui domanda d'iscrizione sia stata presentata prima di tale scadenza nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione;

considerando che in seguito alle modifiche constatate nelle correnti di scambio non è più necessario che siano gli Stati membri ad effettuare le constatazioni in ordine ai controlli delle selezioni conservatrici delle varietà orticole eseguiti in Canada, in Messico o in Turchia; che è pertanto opportuno escludere tali paesi terzi dal campo di applicazione della decisione 81/888/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 1 della decisione 81/888/CEE è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1, la data del 30 giugno 1990 è sostituita dal 30 giugno 1992.

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
[3] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
[4] GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
[5] GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45.
[6] GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 28.
[7] GU n. L 234 del 24. 8. 1988, pag. 24.

2) Al paragrafo 2, i termini « il Canada, l'Ungheria, la Repubblica di Corea, il Messico, la Svizzera, Taiwan e la Turchia » sono sostituiti dai termini « l'Ungheria, la Repubblica di Corea, la Svizzera e Taiwan » e la data del 30 giugno 1990 è sostituita dal 30 giugno 1992.

3) Al paragrafo 3, la data del 1° luglio 1988 è sostituita dal 1° luglio 1990.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione